

COMUNE DI FIDENZA

BANDO “RILANCIO IMPRESA”

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DESTINATI ALLE IMPRESE TITOLARI DI ATTIVITA' CON SEDE NEL COMUNE DI FIDENZA PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER CONSENTIRE L'ALLINEAMENTO AL MERCATO E/O L'ADEGUAMENTO ALL'ASSETTO POST COVID.

In esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 144 del 13 agosto 2020 con la quale è stato definito l'indirizzo generale e la progressività delle 5 azioni di intervento che compongono il “pacchetto bandi sostegno imprese post Covid-19” e definito lo schema per il presente Bando;

Tenuto conto che con successivo atto n. 203 del 24 ottobre 2020 si è proceduto a definire e dettagliare il contenuto dell'azione n.2 relativa al “Rilancio” delle imprese che hanno sostenute spese:

- per l'acquisto o il noleggio di attrezzature di arredo o per l'effettuazione di investimenti necessari all'approntamento ed alla riorganizzazione degli spazi interni ed esterni ai locali, anche oggetto di provvedimenti di concessione di suolo pubblico, al fine di mantenere invariato il numero dei posti a sedere “pre-Covid” tenuto conto delle obbligatorie misure in materia distanziamento sociale;
- per l'adozione di soluzioni innovative per la digitalizzazione delle imprese o per l'avvio ed il mantenimento di attività di commercio elettronico o “e-commerce”;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 785 del 28/10/2020 di approvazione del bando e di definizione dei tempi e dei modi di pubblicazione dello stesso.

Dato atto che la misura economica definita dal presente Bando si colloca nell'ambito di quanto definito dall'art. 54 e seguenti del D.L. Rilancio n. 34 del 19/05/2020, convertito con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020, il quale dispone che i Comuni possano adottare misure di aiuto a valere sulle proprie risorse economico-finanziarie.

ART. 1 OGGETTO

Oggetto del presente Bando è la concessione di un contributo a fondo perduto con l'obiettivo di attribuire sostegno economico alle imprese che hanno sostenuto spese per l'acquisto o il noleggio di attrezzature di arredo o per l'effettuazione di investimenti necessari all'approntamento ed alla riorganizzazione degli spazi interni ed esterni ai locali, anche oggetto di provvedimenti di concessione di suolo pubblico, al fine di mantenere invariato il numero dei posti a sedere “pre-Covid”, tenuto conto delle obbligatorie misure in materia di distanziamento sociale o per l'adozione di

soluzioni innovative per la digitalizzazione delle imprese o per l'avvio ed il mantenimento di attività di commercio elettronico o “e-commerce”.

Possono presentare domande le attività indicate all'articolo 2.

Le attrezzature e gli investimenti succitati per poter essere ammessi al contributo saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione, secondo i criteri definiti al successivo art. 3 anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato ed in linea con i contenuti regolamentari vigenti in materia di oggettistica urbana e comunque in una visione di omogeneità con gli arredi pubblici e con gli interventi di “urban care” già realizzati sul territorio comunale.

Il contributo massimo erogabile sarà pari al 50% (al netto dell'Iva di legge), delle spese documentate, pagate e rendicontate nel periodo dall'8 marzo al 23 novembre 2020, per un importo massimo per ciascuna impresa aderente al presente bando pari a:

- a) € 4.000,00 per investimenti mediante acquisto o noleggio di arredo interno ed esterno sostenute dai titolari di attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per il mantenimento dei posti a sedere “pre-Covid” o per interventi analoghi effettuati dai titolari di attività diverse;
- b) € 2.000,00 per investimenti destinati all'adozione di soluzioni innovative per la digitalizzazione delle imprese o per l'avvio ed il mantenimento di attività di commercio elettronico o “e-commerce”;

Nel caso in cui la domanda presentata dall'impresa per l'ammissione al contributo sia riferita ad entrambe le lettere a) e b) lo stesso potrà essere concesso nella misura massima di € 6.000,00.

In caso di ditta con più unità locali sul territorio comunale il contributo si può riferire a ciascuna unità locale, rendicontando le spese sostenute in modo distinto in ciascuna di esse; in caso di insufficienza di fondi in rapporto alle domande ammissibili si prevederà ad una riduzione del contributo per le unità ulteriori rispetto a quella principale al fine di sostenere un più ampio numero di imprese.

Le spese sostenute e pagate nel periodo temporale di riferimento dovranno essere idoneamente documentate mediante presentazione di copia della fattura/documentazione fiscale dell'impresa fornitrice del bene o del servizio, unitamente alla relativa attestazione di avvenuto pagamento, da cui risulti in modo evidente la tipologia di prodotto/servizio acquistato.

In ogni caso dalla documentazione, anche fiscale, presentata dovrà risultare in modo inequivocabile che la fornitura dei servizi o l'acquisto dei beni è riferita e destinata all'esercizio dell'attività nella sede operativa o nell'unità locale ubicata nel Comune di

Fidenza.

Non sarà concesso alcun contributo a seguito della presentazione di documentazione da cui non risulti in modo oggettivo che i servizi ed i beni acquistati siano stati eseguiti, destinati ed installati all'interno degli esercizi con sede nel Comune di Fidenza per i quali si presenta la domanda di assegnazione di contributo.

Si dovranno indicare gli estremi degli eventuali titoli abilitativi necessari in rapporto all'esecuzione di investimenti per l'approntamento e la riorganizzazione degli spazi interni ed esterni ai locali. L'eventuale assenza di dovuto titolo abilitativo costituirà causa di esclusione dal finanziamento.

I contributi del presente Bando sono concessi ai sensi della sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" s.m.i.

ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per l'assegnazione del contributo i titolari/legali rappresentanti di imprese che svolgono la loro attività con sede operativa/unità locale nel Comune di Fidenza.

Le attività ammesse sono le seguenti:

Esercizi di vicinato per il commercio in sede fissa;
Pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ivi compresi i circoli e la somministrazione annessa ad altra attività;
Rivendite di quotidiani e periodici non annesse ad altra attività;
Farmacie e parafarmacie;
Rivendite esclusive di generi di Monopoli;
Attività artigianali di servizio e laboratoriali;
Palestre;
Attività alberghiere ed extralberghiere compresi gli agriturismi;
Imprese funebri;
Agenzie di viaggio;

L'elenco delle attività sopra descritte può essere oggetto di specifiche integrazioni, qualora pervenissero motivate richieste di assegnazione di contributo adeguatamente motivate e riconducibili ad attività simili o analoghe a quelle incluse nell'elenco. L'Amministrazione si riserva in tali casi di valutare e prendere in considerazione le richieste di contributo per attività non comprese nell'elenco indicato assumendo specifico atto di inclusione nei beneficiari del contributo.

Le imprese devono obbligatoriamente, al momento della presentazione della

domanda, essere in possesso e soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:

- 1) essere regolarmente costituite ed iscritte come “attive” al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio;
- 2) avere sede operativa/unità locale attiva nel Comune di Fidenza;
- 3) non trovarsi, alla data del 31 dicembre 2019, in difficoltà ai sensi dei regolamenti (UE) della Commissione n. 651/2014, n. 702/2014 della Commissione e n. 1388/2014 della Commissione, ovvero in stato di fallimento, di scioglimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa statale vigente o avere in corso alla medesima data un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni anzidette;
- 4) non trovarsi alla data di presentazione della domanda in una delle condizioni di cui al precedente punto 3);
- 5) essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le disposizioni legislative vigenti;
- 6) non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 120 della L. 689/1981 e s.m.i.;
- 7) possedere i requisiti morali e professionali per lo svolgimento delle rispettive attività;
- 8) essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali al 31 dicembre 2019 che, di qualunque genere e contenuto, siano riferibili o abbiano quale soggetto obbligato l'impresa che presenta domanda per la partecipazione al presente bando;
- 9) non avere in corso procedimenti di contenzioso, di qualunque genere e contenuto, con il Comune di Fidenza;
- 10) avere già effettuato il pagamento dei servizi e dei beni per il cui acquisto si richiede il contributo oggetto del presente bando ed essere quindi nelle condizioni di rendicontare tali costi.

In merito al punto 3) si precisa che l'art. 62 del D.L. n.104 del 14 agosto 2020 convertito dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, ha inserito all'art. 61 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, il comma 1-bis il quale definisce che “ in deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese, ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019 purché le stesse:

- a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure,
- b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia ricevuto la garanzia; oppure,
- c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione”.

ART. 3 SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammesse al contributo, al netto dell'Iva di legge, devono essere state integralmente fatturate e pagate tra il 8 marzo 2020 e il 23 novembre 2020.

Le spese ammissibili dovranno essere in ogni caso riferite ad interventi/servizi/acquisti di beni idonei e finalizzati all'acquisto o al noleggio di attrezzature di arredo o per l'effettuazione di investimenti necessari, tenuto conto delle obbligatorie misure di distanziamento sociale, all'approntamento ed alla riorganizzazione degli spazi interni ed esterni ai locali, anche oggetto di provvedimenti di concessione di suolo pubblico, al fine di mantenere invariato, per le imprese titolari di attività per la somministrazione di alimenti e bevande, il numero dei posti a sedere "pre-Covid" o per interventi analoghi per le imprese titolari di altre attività o per l'adozione di soluzioni innovative per la digitalizzazione delle imprese o per l'avvio ed il mantenimento di attività di commercio elettronico o "e-commerce".

Le attrezzature, gli investimenti succitati e i servizi di digitalizzazione per poter essere ammesse al contributo saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione sulla base dei seguenti parametri di riferimento:

- qualità dell'oggettistica scelta sia per l'acquisto che per il noleggio in rapporto al contesto urbano in cui l'attività economica si colloca. Assumono in questo contesto specifico rilievo i seguenti elementi, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione esaminatrice:

- 1) pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali;
- 2) accessibilità ai disabili;
- 3) illuminazione con contenimento dei consumi energetici;
- 4) marchio di qualità ecologica;
- 5) materiali rinnovabili, riciclabili e naturali;
- 6) ridotto utilizzo di plastica e gomma;
- 7) protezione dei pedoni su sede stradale;

- coerenza delle soluzioni adottate con le scelte in tema di sistemazione delle aree pubbliche e oggettistica urbana rilevabile dagli strumenti regolamentari adottati e dai progetti realizzati;

- livelli di sicurezza sanitaria, in termini di distanziamento sociale e soluzioni adottate, raggiunti con la riorganizzazione degli spazi interni ed esterni al locale/unità operativa di riferimento;

- valore complessivo dell'investimento realizzato e dei servizi acquistati in relazione agli obiettivi di questo bando;

- qualità e completezza dei servizi digitali realizzati per i clienti.

Le spese ammissibili, a titolo esemplificativo, sono:

- 1) acquisto o noleggio attrezzature di arredo proprie delle attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ad esempi: tavoli, sedie, panche, gazebo, etc) destinate ad essere utilizzate, per il mantenimento del numero dei posti a

sedere “pre- Covid” all'interno o all'esterno dei locali nei quali viene esercitata l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o destinati ad analoghi interventi da parte dei titolari di altre attività;

2) investimenti per riorganizzazione interna degli spazi ai fini del distanziamento fisico;

3) realizzazione di interventi finalizzati all'introduzione nelle imprese di tecnologie e competenze digitali che possano contribuire alla concreta digitalizzazione dei processi produttivi, gestionali ed organizzativi;

4) realizzazione di soluzioni tecnologiche digitali finalizzate all'ottimizzazione della gestione e all' e-commerce;

5) spese per la realizzazione di campagne di digital marketing;

6) spese per l'acquisto di strumenti digitali per la consultazione dei menù da parte degli utenti o per la realizzazione di menù, cataloghi o altra modalità per la visualizzazione dell'offerta, la cui consultazione è in modalità elettronica o telematica;

7) spese per l'attivazione di servizi di food delivery e/o piattaforme di raccolta ordini, con lo scopo di favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza post emergenziale (consegna a domicilio);

8) acquisizione ed utilizzo di forme di smart payment (registratori di cassa “smart”, dispositivi per la riduzione dei flussi di denaro contante), sistemi di pagamento mobile o altre soluzioni di e-commerce (attivazione di servizi di ricezione ordini e pagamenti tramite smartphone).

Le spese per acquisto di attrezzature per essere considerate ammissibili ai fini della concessione del contributo oggetto del presente bando, devono essere riferite a beni nuovi.

Non potranno in ogni caso essere ammesse al presente bando le spese per le quali è stato richiesto ed ottenuto il contributo di cui al Bando n.1 “Sicurezza Commerciale” di cui alla deliberazione della G.C. n. 144 del 13 agosto 2020 e determinazione dirigenziale n. 666 del 14 settembre 2020.

Non sono ammesse le spese per l'acquisto di beni e servizi in regime di autofatturazione.

Fermo restando il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, le fatture o la documentazione fiscale costituenti acconto sulla fornitura di beni e servizi sono ammissibili solo a condizione che l'impresa presenti anche le fatture ed i documenti fiscali a saldo.

I beni ed i servizi acquistati o gli interventi realizzati devono essere sempre e comunque riferiti (quindi effettuati, utilizzati ed installati) all'esercizio nella sede o nell'unità locale ubicata nel Comune di Fidenza.

Tutte le spese dovranno essere documentate attraverso regolari documenti fiscali quietanzati o ricevute di pagamento fiscalmente regolari. Sono ammessi gli scontrini fiscali purché “parlanti” (dagli stessi si dovrà evincere sia il codice fiscale/partita IVA dell’acquirente che la tipologia dell’acquisto effettuato). Non è ammessa alcuna forma di compensazione, né di autofatturazione. Ogni documento fiscale dovrà contenere il riferimento al servizio, bene ovvero dispositivo acquistato, in modo che sia possibile ricostruire la finalità dello stesso. Le modalità ammesse per l’effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno e bancomat di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell’impresa richiedente di cui risulti l’addebito in conto e ricevuta di conto corrente postale.

Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento.

ART. 4 MISURA DEL CONTRIBUTO E REGOLE DI CUMULO

La dotazione economica complessiva del presente Bando è pari ad € 120.000.

Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento della dotazione succitata.

Sono considerate ammissibili le spese effettuate e totalmente pagate a partire dall' 8 marzo al 23 novembre 2020.

Il contributo a fondo perduto sarà erogato nella misura del 50% (al netto dell'Iva di legge), delle spese documentate, pagate e rendicontate nel periodo dall'8 marzo al 23 novembre 2020, per un importo massimo per ciascuna impresa aderente al presente bando di cui al precedente art. 1.

Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive ed agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale situazione economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria anzidetta.

Gli aiuti di cui agli articoli dal n. 54 al n. 60 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (D.L. Rilancio) non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli.

A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite, restando comunque fermi per quanto pertinenti e necessari gli obblighi di cui all'articolo 63.

I contributi di cui al presente Bando costituiscono reddito per il percettore e sono assoggettati a ritenuta fiscale 4% irpef-ires, (art 28 2° c. DPR 600/1973), fatte salve cause di esonero dalla ritenuta specificamente previste da norme di legge, da dichiararsi nel modulo di domanda (ad esempio adesione al regime forfetario ex art. 1, commi 54 – 89 legge n.190 del 23 dicembre 2014 o regime di vantaggio ex art. 27 commi 1- 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98).

Nel caso in cui i soggetti richiedenti abbiano presentato la propria candidatura per la partecipazione ad altri bandi relativamente alle spese ammissibili dovranno rendere esplicita tale condizione nel modello di domanda (allegato A).

Art. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo dovrà essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa mediante compilazione e sottoscrizione del MODELLO allegato A.

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec del Comune di Fidenza suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it entro il **termine ultimo del 7 dicembre 2020 ore 12.00;**

Unitamente al modello di domanda sopra citato dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione la seguente documentazione:

- 1) copia delle fatture e degli altri documenti fiscali di spesa debitamente quietanzati aventi le caratteristiche di cui all'art. 3 del presente Bando;
- 2) copia dei pagamenti, effettuati esclusivamente mediante transazioni di pagamento verificabili, ai sensi dell'art. 3 del presente Bando;
- 3) attestazione di avvenuto versamento nell'imposta di bollo di € 16,00 il cui assolvimento è possibile attraverso utilizzo di PagoPA oppure bonifico bancario o versamento su conto postale.

Le domande che perverranno senza utilizzo del modello di cui sopra, o con modalità e tempi difforni da quanto sopra citato saranno ritenute irricevibili e pertanto non accolte.

Il recapito della domanda via pec rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non pervenisse al Comune di Fidenza entro i termini stabili dal presente Bando.

Le domande prive della sottoscrizione autografa o digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa saranno considerate inammissibili.

Si raccomanda pertanto di verificare tempestivamente l'accettazione dell'invio e l'avvenuta effettiva consegna da parte del sistema di gestione della posta elettronica certificata.

Le informazioni che verranno riportate nel modello di domanda presentato saranno rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel corso dell'istruttoria sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere chiarimenti in merito alla documentazione presentata o eventuali integrazioni, assegnando all'impresa interessata un termine perentorio, di norma fissato in 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, per la risposta. Decorso tale termine, la domanda si intende definitivamente non ammessa al contributo.

L'ufficio competente invierà le comunicazioni relative al presente Bando all'indirizzo di posta certificata che l'impresa avrà indicato sul modulo di domanda.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di decretare l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione.

Art. 6 INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Alla scadenza del termine di cui all'art.5 l'ufficio SUAP procederà all'istruttoria formale di tutte le domande pervenute e procederà all'individuazione delle imprese ammesse.

Nel caso in cui sia necessario procedere alla richiesta di integrazione della domanda e della documentazione pervenute, il SUAP del Comune di Fidenza procederà ad inviare comunicazione alla casella di posta elettronica certificata indicata sul modello di domanda, contenente il termine perentorio di norma fissato in 5 giorni, entro cui l'impresa partecipante al presente Bando dovrà procedere a riscontrare quanto richiesto; decorso inutilmente tale termine la domanda si intende definitivamente non ammessa al contributo e sarà pertanto archiviata.

Al termine della valutazione delle domande, con atto dirigenziale assunto entro il 31 dicembre 2020, verrà formata la graduatoria. La graduatoria darà atto delle domande "ammesse e finanziabili" e delle domande "non ammesse". Sulla base delle domande ammissibili l'Amministrazione si riserva di riparametrare il contributo massimo erogabile. Sarà cura dell'ufficio competente dare comunicazione alle imprese richiedenti dell'esito del procedimento.

All'atto dirigenziale farà seguito l'erogazione del contributo che sarà liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, e disposto esclusivamente sui conti correnti dedicati bancari o postali indicati sulla domanda.

Art.7 OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

I soggetti beneficiari dei contributi del presente bando sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

Art.8 CONTROLLI

Prima della formazione della graduatoria finale, l'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di effettuare idonei controlli con verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR

445/2000, sull'effettiva attuazione degli interventi/servizi o sulla reale presenza dei beni per i quali viene richiesta l'erogazione del contributo.

Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante e l'impresa dallo stesso rappresentata decadono dai benefici del presente bando, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso del Comune di Fidenza nel corso dell'espletamento dei procedimenti direttamente ed indirettamente connessi al seguente Bando, saranno trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e che gli stessi saranno gestiti conformemente alla succitata normativa.

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del procedimento è il Dirigente, Arch. Alberto Gilioli.

Art.11 INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti all'indirizzo mail:

commercio@comune.fidenza.pr.it

oppure contattando i seguenti numeri telefonici:

- 0524 517512
- 0524 517394
- 0524 517343
- 0524 517245

nei seguenti orari:

Lunedì- venerdì: 8,30 – 13,00

Martedì – mercoledì e giovedì: 8,30-13,00 / 15,00-17,00